

STATUTO

FEDERFARMA GENOVA - ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Genova denominata "Federfarma Genova- Associazione Titolari di Farmacia".

L'Associazione è apartitica.

Essa aderisce all'Unione Ligure dei Titolari di Farmacia - Federfarma Liguria ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione ha sede in Genova.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici e tecnici dei titolari di farmacia della provincia di Genova, nonché delle società, comunque costituite tra gli associati medesimi, aventi per oggetto sociale, in via esclusiva o principale, attività che interessano, la gestione dell'esercizio farmaceutico.

A tal fine l'Associazione:

- a) rappresenta e assiste gli associati, collettivamente e/o singolarmente, nei confronti degli organi locali dello Stato e della Regione nonché delle AASSLL e degli altri enti pubblici territoriali, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria territoriali stipulando accordi e convenzioni anche con vincolo di obbligatorietà in virtù di procura speciale rilasciata da ciascun associato a favore dell'Associazione.
- b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
- c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico;





- d) favorisce la valorizzazione della professione di farmacista e del ruolo e dell'immagine della farmacia, a tal fine promovendo e organizzando, anche in collaborazione con le altre autorità ed in particolare con quelle accademiche, corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale nonché istituendo borse di studio e premi di laurea;
- e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta;
- f) mette a disposizione dei soci e delle società di cui al primo comma, idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica;
- g) presta ai soci servizi complementari, disposti dal Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura della spesa, quali a titolo esemplificativo:
- tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale relativa all'esercizio della farmacia curandone il sistematico aggiornamento;
 - assistenza nell'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie;
 - comunicazione degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti al Prontuario Terapeutico, stampati, ecc.);
 - fornitura di piattaforme o sistemi informatici;

L'Associazione esercita altresì queste e tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione può partecipare alla costituzione di società, ad eccezione delle società titolari di farmacia, o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi quando l'Assemblea lo giudichi utile e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 – Associati

Possono essere soci sia persone fisiche titolari di farmacia, che società titolari o gestrici di farmacie ai sensi di legge, ubicate nella provincia di Genova.

La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione. Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socio la facoltà del ricorso entro un mese ai Proviviri i quali decideranno in merito in modo definitivo.

Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.

Le società devono comunicare all'Associazione l'elenco dei soci ed ogni loro variazione entro 30 giorni dalla modifica e sono rappresentate dal socio amministratore o da un altro socio purché farmacisti a ciò delegati, con idonea procura: in mancanza di soci farmacisti, le società possono essere rappresentate dal direttore responsabile della singola farmacia, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 8/11/1991 n. 362 e successive modificazioni. Il rappresentante della società titolare di farmacia o gestrice esercita i diritti di elettorato attivo e passivo, con le limitazioni previste di seguito, in seno all'Associazione. Nei rapporti con l'Associazione viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio. Con riferimento alle società Titolari di più farmacie sono equiparate ai Titolari di farmacie rurali se tutte le farmacie di cui sono Titolari o gestrici – anche se ubicate in diverse province – possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

Al solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni, le società Titolari o gestrici di più farmacie, anche tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate, non possono rappresentare più del 3% del numero delle farmacie possedute dagli associati.

Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali per la gestione delle stesse, possono essere ammesse all'Associazione in qualità di soci effettivi potendo godere di tutti i servizi ed i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità alla partecipazione alla vita associativa.





I soci non possono aderire ad altre Associazioni fra Titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma, e l'Associazione non può associare Titolari di farmacia operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta salva la possibilità, previo accordo delle Associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione. Nel caso che Titolari di più farmacie situate in diverse province manifestino la volontà di aderire ad una Associazione, sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.

Il numero delle farmacie aderenti all'Associazione è calcolato in base alle deleghe rilasciate dai Titolari di farmacia o in base al numero di Titolari di farmacia iscritti, comprovato dalla effettiva contribuzione agli organismi di categoria, a prescindere dall'assetto proprietario delle stesse. Gli elenchi aggiornati dei Titolari di farmacia aderenti sono trasmessi dall'Associazione alla Federfarma entro trenta giorni dal relativo aggiornamento.

Art. 4- Obblighi

Gli associati debbono osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e debbono collaborare con questi ultimi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle linee guida e dei deliberati assunti dagli Organi dell'Associazione, sono previste le seguenti sanzioni:

- censura;
- esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi dell'Associazione;
- sospensione per un massimo di mesi sei della qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte del socio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato;
- decadenza dalla qualità di associato all'Associazione.

Le stesse sanzioni si applicano al socio che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con interesse dell'Associazione e per indegnità.

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:

- irrogazione di precedenti sanzioni;
- comportamenti volti a minimizzare il danno, ovvero dimostrativi di una resipiscenza.

Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

Art. 5 - Cessazione di appartenenza

La qualità di associato si perde per la cessazione della qualità di titolare di farmacia per qualsiasi causa; sia a seguito di sanzione grave comminata dal Consiglio Direttivo (art. 4) sia per dimissioni volontarie o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 La cancellazione dal libro degli associati avrà efficacia a tutti gli effetti dalla data di cessazione;

Il recesso, da comunicare per iscritto a mezzo pec ha effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione pervenga all'Associazione entro e non oltre il 30 settembre; l'esclusione viene decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A) il Presidente;
- B) il Consiglio di Presidenza
- C) il Consiglio Direttivo;
- D) il Comitato Rurale;
- E) l'Assemblea;
- F) il Collegio Sindacale;
- G) il Collegio dei Probiviri;
- H) i Coordinatori territoriali.

Possono ricoprire cariche sociali nella esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia. Nel caso di Società titolari di farmacia possono ricoprire cariche sociali i soci – nel caso di società di persone o i componenti degli organi sociali delle stesse – nel caso di società di capitali, purché Farmacisti iscritti all'Albo, oppure i direttori responsabili delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni

Non è ammesso essere contemporaneamente membri degli organi di cui alle lettere C),F) G). Il Rappresentante del Comitato Rurale D) è il dirigente responsabile della Sezione ed è membro di diritto del direttivo.



Tutti gli associati debbono mantenere la massima riservatezza sugli atti e sui fatti dell'Associazione e dei singoli associati, e su ogni altra notizia di cui venissero a conoscenza.

I verbali delle rispettive riunioni, con le conseguenti deliberazioni, e tutte le variazioni e le novità relative all'organo, debbono risultare da un apposito libro per gli organi C), E) F), G) previamente numerato.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri debbono essere eletti con votazione con scheda segreta dal singolo associato, sia in sede di assemblea sia brevi manu o a mezzo posta ordinaria o raccomandata, che deve pervenire al seggio elettorale prima della chiusura del seggio.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di istituire il seggio elettorale, compete la responsabilità del corretto andamento delle operazioni di voto, dello spoglio delle schede e della proclamazione degli eletti, nonché di fissare la convocazione dei singoli organi affinché venga provveduto alla assegnazione delle cariche associative.

Tutti gli organi elettivi durano in carica per i quattro esercizi amministrativi successivi alla data della loro nomina.

I membri possono essere rieletti, ad esclusione dei Probiviri.

Decadono dalla carica:

- al termine del quadriennio
- quando cessano di esser associati
- in caso di ingiustificata assenza a più di sei riunioni annuali anche non consecutive. In caso di cessazione di membro, subentra il candidato che nelle votazioni ha conseguito il maggior suffragio tra i non eletti.

Gli organi debbono di norma riunirsi presso la sede dell'Associazione ed essere convocati con qualunque mezzo valido almeno sei giorni prima.

Gli organi sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è formata da tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative alla data dell'ultima scadenza. Essa è ordinaria o straordinaria. L'assemblea deve riunirsi in via ordinaria una volta per esercizio sociale non oltre il 30 aprile in prima convocazione e qualora l'assemblea vada deserta in seconda convocazione in un termine non anteriore alle 48 ore la data della prima convocazione; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta del Collegio Sindacale, oppure su richiesta di almeno



un terzo degli associati che ne dia motivazione o su iniziativa del Presidente dell'Associazione per motivi urgenti.

Le Assemblee possono svolgersi anche in modalità mista o da remoto. Il Consiglio Direttivo definisce le modalità di svolgimento di tali tipologie di riunione, adottando gli strumenti tecnici necessari a garantire il loro regolare svolgimento e la partecipazione alla discussione. L'assemblea deve svolgersi in presenza qualora lo richiedano i due terzi degli associati.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione anche fuori della sede, mediante invito con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo purché risulti documentato che i titolari siano stati avvertiti, indicante il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (seconda convocazione che dovrà avere luogo non prima di 24 ore dopo e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla data della prima nonché un dettagliato ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato non meno di dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, all'indirizzo della farmacia. In caso di urgenza l'assemblea straordinaria può essere convocata anche con un preavviso di sole 24 ore.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione o da un Vicepresidente da lui delegato. In mancanza di entrambi da un associato delegato dal Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario.

Di tutte le operazioni della riunione deve essere redatto verbale, al quale deve essere allegato l'elenco dei partecipanti e le deleghe; il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. L'elenco dei partecipanti deve essere redatto a mezzo firma di presenza.

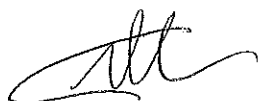
I soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare esclusivamente un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare:

- per questioni relative a fatti di ordinaria amministrazione, con la partecipazione di almeno un terzo degli associati nel caso di prima convocazione e qualunque sia il numero dei partecipanti nel caso di seconda convocazione, purché non inferiore al numero dei consiglieri presenti;
- per questioni relative a fatti di straordinaria amministrazione con la partecipazione della maggioranza degli associati se in prima convocazione e di almeno un quinto se in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei partecipanti. Le deliberazioni devono essere adottate con votazioni per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto; quelle attinenti le singole persone e quando lo richieda almeno un decimo dei partecipanti all'assemblea debbono essere adottate con votazione per scheda segreta. Debbono astenersi coloro il cui operato è posto in votazione.



Ogni socio ha diritto ad un voto o nel caso di società di farmacie o gestrici di farmacie a tanti voti quante sono le farmacie legittimamente rappresentate dal socio, nei limiti previsti dall'art. 3.

Le deliberazioni adottate ai sensi di legge e di statuto vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti; copia del verbale dell'assemblea generale resterà depositata presso la sede a disposizione degli associati nei trenta giorni successivi a quello della deliberazione.

L'assemblea generale può discutere e deliberare su qualunque argomento attinente l'Associazione, purché sia stato posto all'ordine del giorno.

Sono di competenza dell'assemblea generale ordinaria i seguenti argomenti e fatti di ordinaria amministrazione:

- l'esame e le decisioni sul rendiconto dell'Associazione e relative relazioni attinenti l'esercizio precedente;
- l'esame e le decisioni sul conto di previsione e relative relazioni di competenza dell'esercizio in corso;
- l'esame e le decisioni sull'indirizzo generale futuro dell'attività dell'Associazione, sulla base della relazione del Presidente.
- la determinazione annuale dell'entità delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza di qualsiasi assemblea generale ordinaria e straordinaria tutti i fatti di straordinaria amministrazione, quali precisati nel corso del presente statuto, nonché quelli previsti dalla legge.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri, dei quali 2 rurali, tutti eletti dall'assemblea generale nel proprio seno.

Il Consiglio viene liberamente eletto dall'assemblea da una lista di almeno ventidue nominativi -ciascuno espressione al massimo di un associato- soci, collaboratori famigliari iscritti all'albo dei farmacisti, o direttori responsabili ex art. 378 TULS redatta dai Probiviri della quale fanno parte tutti quegli associati che lo abbiano richiesto personalmente con comunicazione pec o brevi manu, ricevuta dagli uffici dell'Associazione almeno dieci giorni prima delle elezioni, oppure siano stati segnalati con stesse modalità, da tre soci.

Sono comunque eleggibili, indipendentemente dagli iscritti nella lista, tutti gli altri soci.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro la prima riunione, devono fedelmente dichiarare per iscritto tutte le cariche che non siano puramente onorifiche e gli uffici o le altre funzioni comunque denominate in società aventi fine di lucro, ivi comprese le società che sono titolari, direttamente o indirettamente, di farmacie. Ogni ulteriore carica deve essere parimenti dichiarata entro la successiva prima riunione del



Consiglio Direttivo. Con le medesime modalità essi sono altresì tenuti a dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Associazione e la Federfarma. Le situazioni di conflitto di interesse e le incompatibilità ulteriori a quella di titolare o socio di parafarmacia sono previste dal Regolamento dell'Associazione. Il Consiglio si riunisce, di norma, in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente della Associazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, che devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Ogni membro ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stilare e poi integrare e modificare, purché in aderenza allo statuto sociale, il regolamento interno dell'Associazione e le linee guida.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, che si considera tacitamente approvato se non viene fatto rilievo scritto dai consiglieri entro cinque giorni dal ricevimento della copia.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Spetta al Consiglio di attuare gli scopi dell'Associazione in conformità di quanto previsto dallo statuto e dalle direttive stabilite dall'assemblea generale.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente dell'Associazione
- due Vice Presidenti della Associazione, di cui uno rurale
- il Tesoriere
- il Segretario

Il Presidente del Consiglio può chiamare a presenziare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo anche estranei alla Associazione purché di particolare competenza nelle materie in discussione e/o rappresentanti di categorie interessate limitatamente alla soluzione dei problemi in esame.

Il Consiglio deve deliberare allontanando tutti gli estranei e le deliberazioni devono essere motivate.

Il Consiglio redige, su proposta del Presidente, il rendiconto, il conto di previsione, le quote associative, le relative relazioni ed il programma dell'attività futura dell'Associazione.

Su proposta di qualunque dei suoi membri dispone per tutto ciò che è da sottoporre all'assemblea e delibera su tutto ciò che ritiene utile per l'Associazione purché compreso nell'oggetto sociale e dall'ordine del giorno delle singole sedute di Consiglio.



Il Consiglio può affidare a uno o più consiglieri particolari incarichi e provvede a formare Commissioni di lavoro, responsabilizzando per ognuna di esse un consigliere il quale dovrà rispondere innanzi al Consiglio del funzionamento di esse al fine di poter ingenerare la migliore efficienza e coordinazione.

Il Consiglio provvede alla ratifica dei componenti delle varie Commissioni di lavoro, su proposta del consigliere delegato.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ad ogni componente del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli.

Art. 9 – Il Presidente

E' Presidente dell'Associazione il membro del Consiglio Direttivo, tale nominato dal Consiglio stesso; in caso di impedimento lo sostituisce un Vice Presidente della Associazione ed in mancanza, in ordine successivo, il membro del Consiglio più anziano di età; essi agiranno però in funzione della carica di Presidente della Associazione con la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente ha la rappresentanza di diritto sostanziale e negoziale dell'Associazione e quindi la firma sociale; ha altresì la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; per gli atti di disposizione che comportano impegni di spesa o movimenti finanziari, sarà necessaria la controfirma del tesoriere o del segretario; deve disporre la attuazione delle deliberazioni dell'assemblea generale e quelle del Consiglio Direttivo; sotto la sua responsabilità può nominare procuratori e rappresentanti speciali anche se estranei all'Associazione.

Il Presidente può, sentito il Consiglio, predisporre idonee strutture, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 10 – Il Consiglio di Presidenza

Il Presidente dell'Associazione, i due Vice Presidenti della Associazione, di cui uno rurale, il Tesoriere ed il Segretario eletti dal Consiglio direttivo sono di diritto membri del Consiglio di Presidenza.

Al Consiglio di Presidenza spetta:

- di affiancare il Consiglio Direttivo mediante attività di consulenza e di supporto logistico
- di suggerire al Consiglio Direttivo obiettivi e progetti
- di provvedere alle attività che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo.



Art. 11 – Il Tesoriere

È Tesoriere il consigliere che deve seguire l'andamento dell'amministrazione dell'Associazione dal lato finanziario, economico e patrimoniale nei limiti del conto di previsione.

Sulla scorta della contabilità, accerta le future necessità in sede di formazione del conto di previsione, nel corso dell'esercizio propone le necessarie variazioni; deve sottoporre al Consiglio la situazione di bilancio ogni qualvolta occorra adottare deliberazioni che importino variazioni del conto di previsione; dà attuazione alle deliberazioni che abbiano effetti patrimoniali o finanziari o formula le conclusioni in sede di rendiconto.

In caso di sua assenza viene sostituito da altro consigliere delegato alla firma dal Consiglio.

Art. 12 – Il Segretario

È Segretario il Consigliere che deve seguire la formazione dei verbali del Consiglio, verbali che si chiudono con la firma sua e di quella del Presidente della riunione, che deve trasmettere gli atti agli uffici competenti, sia per l'esecuzione delle deliberazioni che per la conservazione degli atti stessi; deve altresì controllare l'attuazione delle deliberazioni e seguire le commissioni consultive.

In caso di sua assenza a riunioni di Consiglio viene temporaneamente sostituito e solo per quegli specifici adempimenti, dal consigliere più giovane di età.

Il Segretario deve altresì accertare la regolarità formale degli atti che vengono sottoposti al Consiglio e la legittimità delle deliberazioni che vengono adottate dal Consiglio stesso e sovrintende alla tenuta dell'archivio.

Art. 13 – Il Comitato Rurale

I membri rurali del Consiglio costituiscono il "Comitato Rurale" che, in seno al Consiglio dell'Associazione, opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione.

Art. 14 - Collegio Sindacale

Ha lo scopo di vigilare sulla gestione del fondo comune e del patrimonio dell'associazione e sui beni dei terzi di cui l'Associazione ha la responsabilità; vigila sulla osservanza delle leggi nell'ambito dell'Associazione, riscontra la regolare e tempestiva tenuta della contabilità e di tutti gli atti sociali e la corrispondenza del



rendiconto alle risultanze della contabilità e dell'inventario, nonché la coerenza del conto di previsione.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall'assemblea fra i soci titolari da una lista redatta dal Collegio dei Probiviri, di almeno sei soci per Sindaci effettivi e di almeno due per il Sindaco Supplente.

Sono comunque eleggibili, indipendentemente dagli iscritti nella lista, tutti gli altri soci.

Qualora le norme di legge lo richiedano si procederà alla nomina di un Sindaco iscritto al registro dei Revisori dei Conti, quale uno dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale.

I tre effettivi nominano tra di loro il Presidente.

Il Collegio Sindacale ha facoltà di attingere tutte le notizie ed atti per l'espletamento del suo mandato.

Per particolari specifici argomenti, il Collegio Sindacale può farsi coadiuvare da persona di sua fiducia, anche se estranea all'Associazione e purché di particolare competenza specifica, a spese dell'Associazione; ne deve però previamente dare comunicazione al Presidente dell'Associazione ed al Tesoriere, i quali debbono prenderne atto, salvo immediato rifiuto dell'onere per motivate questioni di bilancio.

Art. 15 - Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I tre effettivi scelgono tra di loro il Presidente.

I Probiviri vengono eletti ogni quattro anni e non sono rieleggibili per due periodi consecutivi.

I Probiviri devono essere soci e vengono votati a scrutinio segreto dall'assemblea, da una lista di almeno sei candidati predisposta dai Coordinatori territoriali e dai Probiviri uscenti.

Il Collegio dei Probiviri ha lo scopo di risolvere e comporre tutte le controversie e tutte le questioni che potessero insorgere nell'ambito associativo e che gli vengano sottoposte.

Deve operare su richiesta del Consiglio e può anche agire di propria iniziativa previo avviso al Consiglio stesso.

Provvede a compilare la lista dei candidati alle elezioni, dopo avere accertato che ognuno abbia i requisiti richiesti.

Il Collegio, che ha natura consultiva e conciliativa, conclude le sue operazioni emettendo un verdetto che deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo.



Art. 16 – Coordinatori territoriali

I Coordinatori territoriali costituiscono una organizzazione di consultazione per il Consiglio e di dinamico collegamento tra questo e i soci.

Essi saranno eletti dai soci delle singole zone a seconda della necessità e della strutturazione della zona stessa.

Art. 17 – Zone

Gruppi di farmacie che per vicinanza territoriale o per rotazione dei turni sono omogenee tra di loro, costituiscono una zona. Le farmacie di ogni zona eleggono tra di loro un Coordinatore, con mansioni di collegamento all'interno e portavoce all'esterno con altre zone, con il Consiglio e con gli altri organi dell'Associazione.

Art. 18 - Esercizio amministrativo

L'esercizio amministrativo è diviso in periodi corrispondenti all'anno solare, con inizio dal 1° gennaio, chiudendo conseguentemente il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Patrimonio e fondo comune

- a) Patrimonio dell'Associazione: è costituito dalla massa delle attività dell'Associazione, siano esse di natura mobiliare o immobiliare.

Il Patrimonio dell'associazione è indivisibile a qualsiasi titolo ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, anche fondi e riserve. Le quote associative sono indivisibili e intrasmissibili a qualsiasi titolo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nel qual caso devono anche essere rispettate le condizioni indicate al precedente articolo 3. Le quote sono in ogni caso non rivalutabili.

- b) Fondo comune: è rappresentato dalla somma algebrica dei valori del patrimonio dell'Associazione e delle passività maturate, liquidate o da liquidare.

Art. 20 - Rendiconto e conto di previsione

Il rendiconto della gestione di ogni esercizio è formato da:

- un rendiconto patrimoniale
- un rendiconto della gestione
- un rendiconto finanziario

Il conto di previsione è composto da:



- un conto patrimoniale
- un conto della gestione
- un conto finanziario.



Art. 21 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea generale, su richiesta di almeno la metà degli associati e deve essere deliberata con la maggioranza di almeno i 2/3 degli iscritti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare il comitato dei liquidatori che deve essere composto di tre membri scelti preferibilmente tra gli associati e determinare i poteri. Il comitato dovrà completare le operazioni di liquidazione entro un anno dalla data della nomina.

I liquidatori hanno gli obblighi e i diritti dei componenti il Consiglio Direttivo e nominano tra di loro il Presidente, che avrà gli obblighi ed i doveri del Presidente dell'Associazione.

Con la deliberazione di scioglimento cessano:

il Consiglio Direttivo

il Presidente dell'Associazione

il Collegio dei Probiviri

Art. 22 – Liquidazione

I liquidatori ricevono le consegne dal Consiglio Direttivo alla presenza del Collegio Sindacale e provvederanno al realizzo delle attività, al soddisfacimento delle passività ed alla formazione del rendiconto finale di liquidazione.

Il rendiconto finale di liquidazione deve essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per gli atti di straordinaria amministrazione.

La medesima assemblea dovrà stabilire la devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662.

I liquidatori provvederanno altresì a tutte le formalità occorrenti per la cessazione dell'Associazione.

Art. 23 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

Art. 24 Norma Transitoria

Il mandato del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario, del Tesoriere e dei componenti del Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in carica alla data di entrata in vigore della modifica di cui all'art. 6, comma 8, è esteso a quattro anni, computando il termine dall'elezione.

